

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1093)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1965 (V. Stampato n. 2086)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 marzo 1965*

**Aumento delle autorizzazioni di spesa
previste dagli articoli 8, 10 e 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire 90 miliardi prevista dall'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è aumentata di lire 23 miliardi.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi prevista dall'articolo 10 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è aumentata di lire 3 miliardi.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di lire 40 miliardi prevista dall'articolo 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è aumentata di lire 9 miliardi.

Art. 4.

Le maggiori somme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1965.

Art. 5.

Per far fronte alla spesa di lire 35 miliardi prevista dalla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'esercizio 1965, mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di un ricavo netto pari all'ammontare di detta spesa e delle somme per interessi e oneri relativi all'esercizio stesso.

Art. 6.

I mutui di cui al precedente articolo 4, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio 1966.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.